

Allegato 1 alla deliberazione C.P. N°.....del.....

PROVINCIA DI CAGLIARI	
Allegato alla delib. N° 46	
DEL	20/07/2006



Provincia di Cagliari – Provincia de Casteddu

Assessorato alla Pubblica Istruzione e Promozione Sportiva
Piazza Galileo Galilei, 36 – 09128 Cagliari

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

(in attuazione dell'art. 73, comma 1 lett. b della L.R. n. 9/2006)

Art.1

Finalità e ambito d'applicazione

1. La Provincia di Cagliari riconosce e favorisce il diritto alla formazione e allo studio degli alunni con disabilità che frequentano gli Istituti Superiori e fornisce loro il servizio di assistenza specialistica educativa.
2. In conformità al principio di autonomia organizzativa e responsabilità ribadito dall'art.7 della L.R. n.9/2006 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali", il presente regolamento disciplina il servizio di assistenza specialistica educativa agli studenti con disabilità frequentanti le scuole superiori della Provincia di Cagliari, in attuazione dell'art. 73, comma 1 , lettera b) della L.R. n.9/2006 che conferisce alla Provincia, sulla base degli atti di programmazione regionale adottati, compiti in materia di "servizi di supporto organizzativo agli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio".

Art.2

Aventi diritto

1. Il servizio è prestato in favore degli alunni con disabilità, residenti o domiciliati nel territorio della Provincia e frequentanti gli Istituti Superiori, che presentano grave compromissione dell'area della comunicazione e dell'autonomia e per i quali sia stata avanzata richiesta alla scuola da parte della famiglia.
2. L'assistenza specialistica educativa viene attivata per i casi individuati secondo una scala di priorità, tenendo conto della gravità della patologia e, secondariamente, della completezza della documentazione e del rispetto dei tempi definiti nel presente regolamento (art. 6).

Regolamento del servizio di assistenza specialistica educativa scolastica per gli alunni con disabilità degli Istituti Superiori della Provincia di Cagliari.



Art.3

Definizione di assistenza specialistica educativa

1. Il servizio educativo previsto nell'articolo 1 si concretizza attraverso l'assistenza specialistica per affrontare i problemi di autonomia, di comunicazione e di socializzazione nell'ambito scolastico.
2. L'assistenza specialistica è prestata da educatori professionali o altri operatori qualificati con titoli equipollenti.

Art. 4

Caratteristiche

1. L'assistenza specialistica educativa è funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva dell'attività didattica di sostegno della scuola; deve essere prevista nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) e nel programma di lavoro definito dal Gruppo Lavoro Handicap (GLH); si integra con le attività riabilitative di competenza della ASL e quelle sociali del Comune di residenza dell'alunno.

Art.5

Procedure

1. Sulla base degli indirizzi contenuti nel programma dell'assessorato, approvato con la relazione Previsionale e Programmatica insieme al Bilancio di Previsione, ai sensi dell'art.170, comma 4, D.lgs. n.267/2000, l'Ufficio H della Provincia provvede ogni anno scolastico alla redazione di un piano annuale operativo, in base alle domande provenienti dagli Istituti scolastici.
2. Nel piano annuale operativo, approvato con determinazione dirigenziale, sono individuati il tipo degli interventi, il monte ore e le professionalità richieste.
3. L'Amministrazione provinciale, attraverso l'Ufficio H, svolge inoltre la funzione di raccordo con le altre agenzie e i servizi territoriali coinvolti nel progetto educativo individualizzato del singolo alunno, nonché azioni di supervisione, monitoraggio continuo e di censimento del bisogno.

Art.6

Documentazione

1. La famiglia dell'alunno (sia per le nuove iscrizioni che per le riconferme) richiede l'attivazione del servizio di assistenza specialistica educativa per l'anno scolastico successivo entro il 31 marzo, con apposito modulo prestampato predisposto dalla Provincia e messo a disposizione dalla scuola in cui l'alunno sta frequentando (scuola media o superiore) e allega la seguente documentazione:
 - a) certificazione rilasciata dal competente Servizio dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) attestante la natura e il grado di disabilità;

Regolamento del servizio di assistenza specialistica educativa scolastica per gli alunni con disabilità degli Istituti Superiori della Provincia di Cagliari.



Allegato 1 alla deliberazione C.P. N°.....del.....

- b) Diagnosi Funzionale (DF) contenente l'indicazione della necessità dell'assistenza specialistica;
 - c) eventuali altri documenti che attestino la condizione dell'alunno.
2. Il Dirigente scolastico, entro il 30 aprile, verificata la congruità delle richieste pervenute dalle famiglie, inoltra le medesime all'Ufficio H dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione della Provincia, corredate dai documenti richiesti, e allega inoltre:
- a) relazione con l'elenco degli alunni per cui si chiede l'attivazione del servizio e la tipologia degli interventi proposti correlati alla disabilità;
 - b) Piano Educativo Individualizzato (PEI) redatto collegialmente dagli insegnanti che seguono l'alunno (curricolari e di sostegno), dagli operatori designati dalla ASL e eventualmente dall'educatore professionale incaricato per l'assistenza specialistica, con la collaborazione dei genitori dell'alunno o degli esercenti la potestà genitoriale. In particolare il PEI contiene uno spazio dedicato all'assistenza specialistica educativa ove sono evidenziati gli obiettivi educativi proposti dai diversi attori in relazione all'autonomia ed alla comunicazione. Il PEI così redatto costituisce lo strumento operativo che permette l'individuazione degli interventi da attuare, la specializzazione dell'educatore, le risorse su cui fare affidamento, gli obiettivi da perseguire e il monte ore settimanale.
3. La suddetta documentazione permette alla Commissione tecnica, prevista nell'articolo 8, di individuare i casi in cui attivare l'assistenza specialistica educativa.

Art. 7

Esclusioni

1. Non sono ammesse le richieste denominate di assistenza specialistica educativa ma miranti sostanzialmente:
- alla sola assistenza di base, di competenza esclusiva dell'Istituzione scolastica;
 - ad incrementare le ore di sostegno didattico.

Art. 8

Commissione tecnica

1. L'Amministrazione Provinciale si avvale di una Commissione tecnica, nominata con determinazione del Dirigente del settore Pubblica Istruzione della Provincia, costituita da:
- il Dirigente del Settore Pubblica Istruzione o suo delegato, che la presiede;
 - due esperti in materia di integrazione scolastica, interni o esterni all'ente.
2. La Commissione tecnica:
- a) si riunisce la prima volta entro il mese di giugno per la verifica delle istanze pervenute e stila una graduatoria di aventi diritto, dando priorità agli alunni in possesso della certificazione articolo 3, comma 3, della legge 104/92.

*Regolamento del servizio di assistenza specialistica educativa scolastica per gli alunni con disabilità
Istituti Superiori della Provincia di Cagliari.*



Allegato 1 alla deliberazione C.P. N°.....del.....

- b) si riunisce in seconda istanza entro il mese di dicembre per valutare il progetto educativo redatto dall'educatore e apportare eventuali modifiche all'intervento, ivi compreso il monte ore settimanale.
- c) revoca il servizio nelle ipotesi previste all'art. 10.
3. Delle riunioni della commissione viene redatto un sintetico verbale, numerato progressivamente per anno solare, datato e firmato dai partecipanti, contenente l'oggetto della riunione e una sintesi delle decisioni adottate.
4. La Provincia non corrisponde emolumenti o rimborsi spese ai componenti per le sedute della commissione.

Art.9

Attivazione del servizio

1. L'Amministrazione provinciale attiva l'assistenza specialistica educativa ai singoli richiedenti sulla base della graduatoria stilata e approvata con apposito verbale dalla Commissione tecnica.

Art. 10

Periodo di osservazione e revoche del servizio

1. Per gli alunni che richiedono l'attivazione del servizio per la prima volta è previsto, nella fase iniziale, un periodo di osservazione in cui l'educatore conosce l'alunno, ne valuta le esigenze, ne individua gli obiettivi educativi, la metodologia e i tempi. L'osservazione termina con la redazione da parte dell'educatore del progetto educativo.
2. Se, a seguito dell'osservazione, si rileva che l'intervento dell'educatore non è necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati nel PEI, il servizio viene revocato.
3. Il servizio inoltre viene revocato in caso di assenza prolungata e ingiustificata dell'alunno.

Art. 11

Verifiche

1. Il Dirigente Scolastico provvede, insieme alla ASL competente, alla verifica e all'aggiornamento della certificazione relativa ad ogni studente e ne riferisce all'Amministrazione provinciale.
2. L'ufficio H provvede all'elaborazione e diffusione di una scheda di monitoraggio quadrimestrale del servizio rivolta alla scuola e alla famiglia per la valutazione di efficacia dell'intervento su ogni singolo studente.
3. L'ufficio H predisponde:
 - una breve relazione riepilogativa trimestrale sull'andamento del servizio;
 - entro il 30 agosto, una sintesi sui risultati raggiunti dal servizio rispetto agli obiettivi del programma, al fine della predisposizione dello "stato di attuazione dei programmi" di cui all'art.193 del d.lgs. n.267/2000.

*Regolamento del servizio di assistenza specialistica educativa scolastica per gli alunni con disabilità
Istituti Superiori della Provincia di Cagliari.*



Allegato 1 alla deliberazione C.P. N°.....del.....

Art. 12

Tipologia di gestione

1. La gestione del servizio avviene in forma diretta o mediante esternalizzazione del servizio.

Art. 13

Norma transitoria

1. Per l'anno scolastico 2009/2010 la data di presentazione delle istanze di attivazione del servizio indicata all'articolo 6 è stabilita al 20 Giugno 2009.
2. Saranno tenute in considerazione le domande pervenute anteriormente alla data di approvazione del presente regolamento.

